

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 302

a iniziativa dei Consiglieri Baiocchi, Ausili, Livi, Borroni, Battistoni, Assenti, Putzu, Marcozzi, Elezi

presentata in data 2 aprile 2025

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA QUALITÀ DEL LAVORO E
DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Questa legge, nel rispetto degli articoli 4, 32, 35, 36, 38 e 117 della Costituzione, nonché del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), contiene disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti dei servizi alla persona stipulati ed eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione, dei Comuni, degli enti del Servizio sanitario regionale, degli enti dipendenti e strumentali regionali e delle società partecipate dalla Regione, di seguito denominati "stazioni appaltanti".

2. In conformità all'articolo 6 del d.lgs. 36/2023 e all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), le stazioni appaltanti ricorrono alle procedure di affidamento di cui al comma 1 nel caso in cui non sia possibile apprestare i modelli organizzativi di amministrazione condivisa con gli enti del Terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017.

3. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 128 del d.lgs. 36/2023 sono considerati servizi alla persona, come individuati dall'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014:

- a) i servizi sanitari, servizi socio-educativi, servizi sociali e servizi connessi;
- b) i servizi di prestazioni sociali;
- c) gli altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.

4. Questa legge, in particolare, tutela i diritti dei lavoratori, la legalità del mercato del lavoro, la qualità dei servizi di welfare erogati e promuove l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate o con disabilità.

Art. 2
(Qualità dei servizi)

1. In caso di esternalizzazione dei servizi di cui al comma 3 dell'articolo 1, per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 1, in attuazione dell'articolo 128 del d.lgs. 36/2023, si

attribuisce preferenza al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui al comma 7 dell'articolo 128 del medesimo d.lgs. 36/2023.

2. Il comma 1 non interferisce sull'applicazione dei requisiti per l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati).

3. L'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al comma 1, come definita dal comma 4 dell'articolo 108 del d.lgs. 36/2023, è individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto dell'appalto, compreso il rispetto dei contratti collettivi e delle norme previdenziali, assicurative e sulla sicurezza del lavoro.

4. Le stazioni appaltanti per le finalità di cui a questo articolo, e in particolare ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizzano gli elementi qualitativi dell'offerta e individuano i criteri per assicurare il confronto effettivo dei concorrenti sui profili tecnici.

5. Il punteggio attribuito all'offerta economica è calcolato utilizzando una formula che garantisce il confronto tra le offerte dei concorrenti e disincentiva la competizione eccessiva sul prezzo considerando incompressibile il costo del lavoro.

Art. 3

(Clausola sociale)

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 57 del d.lgs. 36/2023, nel caso di nuova procedura di appalto relativa ai contratti di cui al comma 1 dell'articolo 1, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara e negli inviti concernenti il nuovo appalto un'espressa clausola sociale volta a promuovere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia, la stabilità occupazionale mediante l'assorbimento dei lavoratori direttamente impiegati dall'appaltatore uscente nella prestazione dei servizi oggetto di appalto a condizioni economiche e normative almeno equivalenti a quelle stabilite nel contratto d'appalto cessato, nonché ad assicurarne il

mantenimento dell'anzianità di servizio e dei diritti individuali acquisiti. Resta ferma l'applicazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

2. La mancata sottoscrizione della clausola sociale comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

3. Per le finalità di cui a questo articolo, gli operatori economici allegano all'offerta economica un apposito progetto che disciplina:

- a) l'assorbimento dei lavoratori di cui al comma 1;
- b) le modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale, specificando inquadramento e trattamento economico, tipologia contrattuale applicata e orario di lavoro previsto in sede di assunzione.

4. La mancata presentazione del progetto di cui al comma 3 equivale a mancata accettazione della clausola sociale e determina l'esclusione dalla gara ai sensi del comma 2.

Art. 4

(Valutazione dell'offerta e costo del lavoro)

1. Nelle procedure di affidamento di cui al comma 1 dell'articolo 1, per la definizione degli elementi di valutazione dell'offerta e in relazione alle caratteristiche dell'appalto, le stazioni appaltanti tengono conto dei seguenti elementi:

- a) obiettivi e criteri stabiliti nella procedura di affidamento;
- b) progetto tecnico elaborato per la gestione dei servizi;
- c) esperienze maturate nel settore;
- d) capacità di rapporto con il territorio;
- e) professionalità e qualificazione dei lavoratori;
- f) rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e tenendo conto della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246);
- g) tutela ambientale;

- h) procedure di monitoraggio, valutazione e controllo;
- i) modalità di coinvolgimento degli utenti e dei loro familiari.

2. L'affidamento deve garantire il rispetto degli obiettivi e criteri stabiliti dal comma 1, la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.

3. Nella determinazione del costo del lavoro delle procedure di affidamento di cui al comma 1 è utilizzato il tariffario regionale di cui all'articolo 3 della l.r. 21/2016.

Art. 5

(Intese e accordi)

1. Per le finalità di questa legge, la Giunta regionale stipula intese o accordi con i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali presenti sul territorio, in particolare anche per l'utilizzo esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e per la promozione dei contratti riservati di cui all'articolo 61 del d.lgs. 36/2023.

2. Le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati, nel rispetto del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato).

3. La Giunta regionale:

- a) istituisce un tavolo permanente di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni contenute in questo articolo, che si riunisce ogni sei mesi;
- b) promuove la sottoscrizione degli accordi di cui al comma 1 con le organizzazioni sindacali confederali e i Comuni.

Art. 6*(Clausola valutativa)*

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale svolge funzioni di controllo sull'attuazione di questa legge, ne valuta i risultati in termini di qualità del lavoro e dei servizi negli appalti di cui al comma 1 dell'articolo 1, nonché in termini di responsabilità sociale degli operatori economici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette, con cadenza almeno biennale, al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione sull'attuazione di questa legge.

Art. 7*(Disposizioni transitorie.
Adempimenti della Giunta regionale)*

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, previa consultazione con le parti sociali:

- a) adotta le linee guida per la qualità dei servizi e definisce le modalità per l'attuazione dell'articolo 2;
- b) disciplina le modalità per l'attuazione dell'articolo 3, anche al fine di promuovere la responsabilità sociale degli operatori economici nei procedimenti di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;
- c) approva le linee guida e i capitolati tipo relativi alle tipologie di appalto, con l'indicazione di specifici elementi qualitativi per la valutazione dell'offerta, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4;
- d) adotta disposizioni relative ai contratti riservati ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro delle persone con disabilità o svantaggiate come definite dal comma 4 dell'articolo 61 del d.lgs. 36/2023;
- e) disciplina le modalità attuative delle intese e degli accordi di cui all'articolo 5.

Art. 8*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.